Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Mercoledì, 16 maggio** — **Numero 115**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa **al foglio** degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Domani, 17 maggio 1917, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la “ Gazzetta Ufficiale ,,.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto agli abbonati ed agli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in volume, che la Direzione della Casa penale (tipografia delle Mantellate) in Roma ha ora terminato la spedizione del quarto e quinto volume della raccolta dello scorso anno 1916.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento dei volumi medesimi dovranno farsi entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 746 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 maggio 1911 col quale vennero approvate le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1792, col quale viene istituito un nuovo deposito cavalli stalloni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'agricoltura e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella organica n. V, degli ufficiali dell'arma di cavalleria, annessa alla predetta legge di ordinamento è apportato l'aumento di un posto da maggiore e la diminuzione di un posto da capitano.

Tale sostituzione di un posto di maggiore ad uno di capitano è riservata al personale direttivo dei depositi cavalli stalloni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — RAINERI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 734 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e con quello per l'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una tassa straordinaria di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli, perle, vasellami e posaterie d'oro o d'argento, orologi d'oro e, in genere, di oggetti confezionati con metalli preziosi, eccettuati gli oggetti d'argento di prezzo non superiore a L. 25.

La tassa è commisurata sul prezzo di vendita di ciascun oggetto secondo la scala seguente:

sulle vendite per prezzo superiore a L 5000, il 12 per cento;

sulle vendite per prezzo da L. 1001 a L. 5000, il 9 per cento;

sulle vendite per prezzo da L. 101 a L. 1000, il 6 per cento;

sulle vendite per prezzo fino a L. 100, il 3 per cento.

Le note, i conti e le fatture commerciali dovranno indicare distintamente l'ammontare del prezzo di vendita e quello della tassa corrispondente.

La tassa non è dovuta sulle vendite fatte direttamente dai privati proprietari degli oggetti anche a chi li acquista per farne commercio, e sulle vendite fatte dai fabbricanti degli oggetti stessi alle persone che ne esercitano il commercio.

Art. 2.

Tutti coloro che esercitano il commercio delle cose indicate all'articolo precedente devono, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto o dalla data dell'apertura del relativo esercizio, fisso od ambulante, farne dichiarazione all'ufficio del registro nel cui distretto ha sede l'esercizio o ha domicilio il dichiarante.

Art. 3.

Il registro-giornale, prescritto dall'art. 77 della legge di pubblica sicurezza, deve contenere oltre le indicazioni prescritte dall'art. 80 del regolamento per l'esecuzione della legge medesima (8 novembre 1889, n. 6517), una speciale colonna nella quale venga annotato l'ammontare della tassa erariale, liquidata a norma del precedente art. 1 sul prezzo di ciascuna vendita.

Art. 4.

Entro i primi cinque giorni di ogni mese l'esercente è tenuto a presentare all'Ufficio del registro una copia esatta in carta libera del proprio registro-giornale, contenente l'indicazione di tutte le operazioni di vendita compiute nel mese precedente, ed a versare l'importo delle corrispondenti tasse di bollo, riportandone regolare ricevuta, i cui estremi devono essere trascritti sul registro-giornale.

Art. 5.

In caso di chiusura dell'esercizio ne verrà dato avviso quindici giorni prima all'Ufficio del registro.

L'Ufficio provvede alla riscossione della tassa dovuta a tutto l'ultimo giorno di vendita, previo esame del registro-giornale.

In caso di fallimento, il credito erariale per le tasse di bollo insolute godrà del privilegio di cui all'articolo 1958, n. 1, del Codice civile, e all'art 773 del Codice di commercio. Il curatore del fallimento iscriverà d'ufficio il credito erariale nell'elenco prescritto dall'art. 774 del Codice di commercio.

Art. 6.

Per la decisione delle controversie di merito sulle tasse e sulle sopratasse e pene pecuniarie stabilite col presente decreto, si applicano le norme vigenti in materia di tasse di registro.

Art. 7.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto danno luogo alla applicazione delle seguenti penalità:

1° per la omissione della dichiarazione prescritta dal precedente art. 2: penale di L. 500.

Indipendentemente dal pagamento della penale, la persistenza nel rifiuto a presentare la dichiarazione determinerà la sospensione dall'esercizio. Ove il commercio venga esercitato in un privato domicilio il ricevitore del registro provocherà il sequestro giudiziario di quanto vi forma oggetto del commercio medesimo;

2° per il ritardo ad eseguire il versamento mensile della tassa erariale oltre i termini stabiliti dal precedente art. 4, gli esercenti incorreranno in proprio in una sopratassa eguale al decimo delle somme non

versate, e soggiaceranno al sequestro conservativo previsto dagli articoli 924 e seguenti del Codice di procedura civile;

3° per la mancanza del registro-giornale delle vendite: penale di L. 1000;

4° per la omessa iscrizione di una vendita: penale eguale a dieci volte la tassa di bollo dovuta sulla vendita stessa, col minimo di L. 500;

5° per la falsa indicazione del prezzo di vendita: penale eguale a venti volte la tassa frodata, col minimo di L. 1000.

Le penalità indicate ai precedenti numeri 3, 4 e 5, sono indipendenti dalle pene comminate dall'art. 495 del Codice penale. Esse verranno accertate mediante processo verbale, con le norme stabilite dagli articoli 49 a 53 della legge sul bollo, testo unico approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, in quanto ne ricorra l'applicazione, e seguiranno il procedimento di cui all'art. 47 della legge medesima.

In caso di recidiva saranno applicabili le disposizioni di cui al n. 1, secondo comma, del presente articolo.

Art. 8.

Alle contravvenzioni riguardanti la tassa di bollo stabilita col presente decreto e ai passaggi del commercio da uno ad altro individuo o ditta sono applicate le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o del successore.

Art. 9.

Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto:

1° i funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di tessera di riconoscimento;

2° i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

3° gli ufficiali, sottufficiali, militi ed agenti appartenenti:

a) all'arma dei Reali carabinieri;

b) al corpo della R. guardia di finanza;

c) al corpo delle Regie guardie di città.

Gli esercenti il commercio indicato al precedente articolo 1° dovranno, ad ogni richiesta delle persone indicate al precedente comma, esibire loro il proprio registro-giornale, nonchè le originali quietanze dei versamenti della tassa.

Il rifiuto ad esibire il registro-giornale equivarrà a mancanza del medesimo e darà luogo all'applicazione delle disposizioni del precedente articolo 7, n. 3.

Agli scopritori delle contravvenzioni spetta la compartecipazione stabilita per le contravvenzioni alle leggi sul bollo.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai Monti di pietà, per le vendite che essi fanno delle cose pignorate.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie alla esecuzione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto andrà in vigore nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 735 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, numero 734:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri per l'interno e per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esenzione da tassa contemplata nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734, è estesa agli oggetti d'oro di prezzo non superiore a lire dieci e alle fedi matrimoniali consistenti in una semplice verga d'oro senza ornamento in pietre o perle di qualsiasi specie.

Art. 2.

La dichiarazione prescritta dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734, è fatta in carta libera e in doppio esemplare.

Essa deve contenere:

1° nome, cognome e paternità dell'esercente o denominazione della ditta;

2° indicazione della località (Comune, via o piazza e numero civico) in cui viene esercitato il commercio, tanto se trattisi di negozio aperto al pubblico, quanto se trattisi di domicilio privato; coloro che esercitano il commercio girovago o negli alberghi e stabilimenti

pubblici, devono indicare anche il loro domicilio abituale;

3° data e firma dell'esercente o del rappresentante la ditta.

Il ricevitore del registro prende nota a data corrente della dichiarazione sul registro « visto per bollo » e restituisce alla parte un doppio della dichiarazione stessa con gli estremi della sua registrazione.

Art. 3.

Al prezzo di ciascun oggetto venduto al pubblico non deve essere applicata che una sola aliquota di tassa, quella stabilita, per la corrispondente classe imponibile, dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734.

Nel calcolo della tassa le frazioni di lira si debbono arrotondare di cinque in cinque centesimi.

Le registrazioni al registro-giornale di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale debbono distinguere, quanto alle vendite fatte al pubblico, per ogni oggetto venduto contemporaneamente ad una stessa persona, il prezzo relativo e la tassa corrispondente.

Per ciascuna di tali vendite è obbligatorio il rilascio della nota o fattura all'acquirente e questa deve contenere le stesse indicazioni del registro-giornale.

La tassa di bollo dovuta sulle note o fatture a termini dell'art. 3 del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si applica all'intero importo versato dall'acquirente per merce e tassa.

Art. 4.

La colonna del registro-giornale destinata alla indicazione della tassa viene dal commerciante chiusa e totalizzata in fine di ogni mese ed in occasione di cessazione od interruzione dell'esercizio.

Nei casi di fallimento tale chiusura o totalizzazione vien fatta o certificata dal curatore.

La copia del registro-giornale prescritta dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734, può essere limitata alle partite di vendita al pubblico.

Il ricevitore del registro verifica su detta copia la regolarità delle liquidazioni della tassa e dei sommati e vi appone il suo visto.

Quando, durante il mese o durante il minor periodo anteriore alla chiusura o interruzione dell'esercizio, non abbia avuto luogo alcuna vendita al pubblico, i commercianti ne rilasciano dichiarazione negativa entro lo stesso termine stabilito per la consegna della copia del registro-giornale.

Gli uffici del registro possono sempre chiedere, per gli opportuni confronti, da parte degli esercenti, comunicazione del registro-giornale e, da parte dei privati acquirenti, esibizione delle note o fatture di cui al precedente articolo.

Gli estremi delle quietanze della tassa pagata all'Ufficio del registro sono dai commercianti riportati sul registro-giornale di fronte al totale del mese o del periodo cui concernono.

Gli originali di dette quietanze debbono essere custoditi dagli esercenti in apposite filze per ordine cronologico e conservati per non meno di cinque anni dalla loro data.

Le quietanze delle tasse rilasciate dagli Uffici del registro o del bollo sono esenti da tassa di bollo; vi sono invece soggette in ragione delle soprattasse e penalità cui concernono.

Art. 5.

L'avviso di chiusura dell'esercizio previsto dall'artico 5 del decreto Luogotenenziale innanzi citato concerne la chiusura volontaria.

In caso di morte del commerciante i suoi eredi rinnovano in nome proprio la dichiarazione prescritta dall'art. 2 del detto decreto Luogotenenziale, se intendono proseguire nell'esercizio, e rilasciano la dichiarazione di cessazione, nel caso contrario. L'una o l'altra di tali dichiarazioni deve essere presentata, entro quindici giorni dalla data del decesso, all'Ufficio del registro.

Anche il trasferimento dell'esercizio da uno ad altro locale deve essere notificato all'Ufficio suddetto prima dell'apertura del nuovo esercizio.

Art. 6.

Per il ritardo da parte degli esercenti ad eseguire il versamento della tassa oltre il termine stabilito dall'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734, il ricevitore del registro intima immediatamente l'ingiunzione nelle forme stabilite dagli articoli 134 e seguenti della legge per le tasse di registro.

L'ingiunzione verrà rilasciata per la somma più alta versata dall'esercente a titolo di tassa durante l'esercizio finanziario, accresciuta di un decimo; ove si tratti di ritardo al primo versamento la somma verrà stabilita a giudizio del ricevitore in base alle notizie che egli avrà assunte sulla importanza dell'esercizio; in ogni caso, sarà fatta riserva del calcolo definitivo.

Contemporaneamente alla richiesta di vidimazione dell'ingiunzione il ricevitore chiederà al pretore il sequestro conservativo, ai sensi degli articoli 924 e seguenti del Codice di procedura civile, delle cose formanti oggetto del commercio del debitore, per un valore doppio di quello contemplato dall'ingiunzione.

Il ricorso amministrativo o l'opposizione giudiziale contro l'ingiunzione non sospende il pagamento della tassa e delle incorse sopratasse.

Art. 7.

La tessera di riconoscimento di cui al n. 1 dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale suddetto è valida agli effetti della vigilanza su tutte indistintamente le tasse amministrate dalla Direzione generale delle tasse sugli affari. Essa, però, non esclude la speciale autorizzazione amministrativa, di cui è cenno all'art. 55 della legge sulle tasse di bollo.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel presente decreto en-

trano in vigore contemporaneamente a quelle del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 741 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua **Maestà**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e la tabella ad esso decreto unita;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiano decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di L. 344,830 assegnato al capitolo n. 144, « fondo di scorta dell'azienda dei telefoni da costituirsi ai sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1913, n. 271 e da versare al tesoro per effetto della legge stessa » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1916-917, è eliminato, ed il capitolo stesso resta inscritto « per memoria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 747 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Ammistrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visti i decreti Luogotenenziali 13 giugno 1915 e 8 giugno 1916 autorizzanti il temporaneo collocamento fuori quadro di ufficiali dei carabinieri Reali in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 831 del 9 luglio 1916, col quale per la durata della guerra è istituita la carica di comandante in 2° dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 25 febbraio 1917, relativo all'assunzione in servizio dei carabinieri ausiliari;

Ritenuta la necessità di assicurare all'arma dei carabinieri Reali un ordinamento meglio rispondente alle esigenze dei molteplici servizi di istituto in vista anche del transitorio aumento di forza avuto per effetto dell'arruolamento di 12.000 carabinieri ausiliari;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Saranno costituiti e funzioneranno fino a non oltre sei mesi dal termine della presente guerra 5 comandi di gruppi di legione carabinieri Reali retti da maggiori generali. Ad ognuno di essi saranno addetti:

1 capitano — 1 maresciallo maggiore d'alloggio a piedi — 1 brigadiere a piedi — 1 appuntato a piedi — 2 carabinieri a piedi.

Art. 2.

Potranno essere aumentati in soprannumero alle tabelle organiche vigenti i seguenti generali ed i seguenti ufficiali dei carabinieri Reali al cui riassorbimento in organico dovrà essere provveduto nel termine di 6 mesi dalla fine della presente guerra:

4 maggiori generali — 3 colonnelli dei carabinieri Reali — 12 tenenti colonnelli dei carabinieri Reali — 35 capitani dei carabinieri Reali — 60 tenenti o sottotenenti dei carabinieri Reali.

Si dovrà nel termine stesso di 6 mesi dalla fine della presente guerra provvedere al riassorbimento in organico degli ufficiali collocati fuori quadro ed in soprannumero coi decreti Luogotenenziali 13 giugno 1915, 8 giugno 1916 e 9 luglio 1916.

Art. 3

L'organico dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali fino a non oltre 6 mesi dal termine della presente guerra potrà essere aumentato dei seguenti:

5 marescialli d'allogio maggiori a piedi — 5 brigadieri a piedi — 5 appuntati a piedi — 10 carabinieri a piedi.

Art. 4.

Gli aumenti di cui agli articoli precedenti potranno aver vigore a cominciare dal 1° maggio 1917.

Art. 5

La maggiore spesa di L. 138.008,45 per l'esercizio finanziario in corso e quella di L. 828.050,75 per l'esercizio 1917-918 derivante dai provvedimenti suindicati e specificata nell'allegato, saranno aumentate nel bilancio del Ministero della guerra e ripartite fra i vari capitoli con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Allegato al decreto Luogotenenziale portante provvedimenti pei carabinieri Reali.

Spesa derivante dai provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali.

	Per l'esercizio 1916-917	Per l'esercizio 1917-918
Maggiore spesa derivante dallo aumento di ufficiali ed impiegati . . . . L.	130,408 66	782,452 —
Maggiore spesa derivante dallo aumento degli organici di truppa . . . . »	6,599 79	39,598 75
Maggiori spese generali per i comandi di gruppo dei carabinieri Reali . . . . . . »	1,000 —	6,000 —
Totale . . . L.	138,008 45	828,050 75

Il numero 769 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi ministri del tesoro e della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, la produzione, la lavorazione e il commercio dello zolfo sono posti sotto il controllo del Governo, che sarà esercitato a norma del presente decreto.

Art. 2.

Il ministro d'industria, commercio e lavoro ha facoltà di:

a) ordinare denunzie delle quantità di zolfo esistenti nel paese;

b) stabilire i prezzi massimi di vendita nel Regno dello zolfo grezzo e lavorato;

c) determinare i criteri di ripartizione dello zolfo fra i consumatori del Regno;

d) requisire presso chiunque lo zolfo grezzo o lavorato per mezzo dei Comitati di mobilitazione industriale, o di suoi delegati speciali;

e) determinare i prezzi di requisizione.

Art. 3.

È costituito presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro un Comitato permanente per lo zolfo, composto di:

1° un rappresentante del detto Ministero, presidente;

2° due rappresentanti dell'industria mineraria; due dell'industria di trasformazione dello zolfo e un membro del Consiglio superiore del commercio, scelti dal ministro dell'industria, commercio e lavoro;

3° un funzionario del Ministero per l'agricoltura, nominato dal ministro dell'agricoltura.

Il Comitato presenta le sue proposte sulle determinazioni di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo precedente ed in genere dà parere sulle più importanti questioni che riguardano la produzione ed il commercio degli zolfi. Il ministro dell'industria potrà delegare al Comitato altre determinate funzioni per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Le anticipazioni, i pagamenti e gli incassi dipendenti dall'applicazione del presente decreto affluiranno a un conto corrente speciale che sarà aperto dal Banco di Sicilia, con le modalità stabilite dai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827 e 23 maggio 1915, n. 711.

Art. 5.

Senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 10.000 chiunque si rifiuti di adempiere agli ordini dati dall'autorità per la esecuzione del presente decreto, o comunque impedisca od ostacoli tale esecuzione. Sarà pure ordinata in danno del colpevole la confisca dello zolfo.

Art. 6.

Con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, sentito il Comitato di cui all'art. 3, saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — CARCANO — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 15 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pasiano di Pordenone (Udine).*

ALTEZZA:

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Pasiano di Pordenone a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori chiamati alle armi che non consente attualmente di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 20 luglio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pasiano di Pordenone, in provincia di Udine, ed i successivi Nostri decreti 15 ottobre 1916 e 14 gennaio 1917, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pasiano di Pordenone è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 15 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Saracena (Cosenza).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Saracena non potentosi ancora procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, stante l'attuale assenza per servizio militare di un gran numero di elettori.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 12 ottobre 1916 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Saracena, in provincia di Cosenza, ed il Nostro successivo decreto in data 14 gennaio 1917, col quale venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Vista la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Saracena è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n 658, col quale è istituita presso questo Ministero una Commissione, con l'incarico di esaminare le controversie relative a richieste di compensi o indennizzi, in dipendenza della gestione di appalti di forniture carcerarie, per le perdite determinate dallo stato di guerra;

Decreta:

La Commissione istituita col detto decreto è costituita:

1° di S. E. il sottosegretario di Stato, presidente;

2° del gr. uff. avv. Giov. Antonio Vanni, consigliere di Stato, vice presidente;

3° del direttore generale delle carceri e dei riformatori, o di chi per esso;

4° del gr. uff. Ennio Grasselli, ispettore generale della ragioneria generale dello Stato;

5° del direttore capo della divisione IX del Ministero « mantenimento, lavorazioni carcerarie e fabbricati »;

6° del cav. uff. avv. Pietro Salis, vice avvocato erariale;

7° del cav. Arturo Minerbi, consigliere della Camera di commercio e industria di Roma.

La segreteria della Commissione è costituita:

1° del capo della sezione II della divisione IX del Ministero « mantenimento e lavorazioni carcerarie », capo della segreteria;

2° dell'avv. Michele Cipriani, vice direttore nell'Amministrazione carceraria;

3° del signor Ettore Bernabò Silorata, contabile nell'Amministrazione carceraria.

Roma, 2 maggio 1917.

Il ministro: ORLANDO.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 15 maggio 1917.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI	
Rendita 3,50 % netto	80 76 1/4
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	79 57
Rendita 3,00 % lordo	52 50
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 71
al 1° aprile 1918	99 66
al 1° ottobre 1918	98 73
al 1° aprile 1919	98 12
al 1° ottobre 1919	97 63
al 1° ottobre 1920	96 35
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	86 98
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	(86 98)
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	92 06
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	352 75
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	300 70
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	315 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	425 17
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	442 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	343 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	323 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹	324 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	540 —
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	425 25
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara	—

TITOLI	Corso medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	295 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 25
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	411 67
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	446 80
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Banco di Sicilia 5 %	—
Cartelle del Banco di Sicilia 3,75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	462 35
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	452 60
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	432 80
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3,75 %	497 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	448 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	480 33
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	494 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	452 33
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	430 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	496 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	460 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3,75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Cartelle del Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Cartelle del Credito Fondiario di Bologna 5 1/2 %	—

Avvertenza. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s' intende « [illegible]

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 6 maggio 1917:

Mozzani Temistocle, direttore della segreteria della R. Università di Bologna, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute a decorrere dal 1° maggio 1917 e non oltre il 30 aprile 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 maggio 1917, in L. 131,34.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 15 maggio 1917, da valere per il giorno 16 maggio 1917:

Franchi	122 59 1/2	Dollari	7 01
Lire sterline	33 37 1/2	Pesos carta	3 01 3/4
Franchi svizzeri	137 01	Lire oro	130 50

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *15 maggio 1917* — **(Bollettino di guerra n. 721).**

Sulla fronte Giulia, da Tolmino al mare, il fuoco di distruzione delle nostre artiglierie e bombarde contro le poderose linee nemiche raggiunse nella mattinata di ieri una maggiore violenza, provocando vivacissima reazione di numerose batterie avversarie di ogni calibro.

Verso il mezzogiorno, ardite irruzioni delle nostre fanterie su varî tratti dalla fronte nemica, ci fecero realizzare sensibili progressi nella zona di Plava, sulle falde di Monte Cucco e sulle alture ad oriente di Gorizia e del Torrente Vertoibizza. Contemporaneamente, nel settore settentrionale del Carso, puntate di nostri reparti raggiungevano le sconvolte linee dell'avversario ad est del Dosso Faiti riportandone prigionieri.

L'azione delle nostre fanterie continua serrata con l'efficace concorso di artiglierie e bombarde, che controbattono quelle attivissime del nemico.

Numerosi prigionieri cominciano ad affluire ai nostri campi di concentramento.

L'aviazione fu anch'essa assai attiva. Al mattino nostri velivoli bombardavano baraccamenti nemici delle vicinanze di Chiapovano. Nel pomeriggio una forte squadriglia volava sulla zona delle retrovie nemiche ad oriente di Gorizia, lanciando circa duecento bombe su accampamenti e convogli.

I nostri arditi aviatori, abbassatisi a cinquecento metri, mitragliarono anche truppe nemiche ammassate, scompigliandole. I velivoli ritornarono tutti ai propri campi.

Sulla rimanente fronte del teatro delle operazioni, sono segnalati colpi di mano del nemico contro talune nostre posizioni avanzate a nord-ovest di Tolmino e sull'altopiano di Asiago: fallirono tutti con sensibili perdite degli assalitori.

Cadorna.

Settori esteri.

Il discorso del cancelliere germanico al Reichstag, che doveva essere l'avvenimento del giorno, perchè ripetutamente annunziato e lungamente atteso, ha deluso ogni aspettativa. Bethmann Hollweg non ha fatto le dichiarazioni tedesche di pace sperate: si è limitato a dire che non è per l'uno o per l'altro partito, che non vi è divergenza di opinioni fra la Germania e i suoi alleati e che non poteva dir nulla circa il problema degli scopi della guerra, costringendolo al riserbo la situazione generale. Ha dichiarato, però, di non dubitare che possa raggiungersi un accordo con la nuova Russia: accordo diretto esclusivamente alla reciproca intesa, « che escluda qualsiasi idea d'una violenza, che non lasci alcun rammarico, alcun malumore ».

La crisi russa presenta oggi un sensibilissimo miglioramento con la partecipazione dei partiti estremi al Governo e col proclama all'esercito del Consiglio dei delegati operai e militari, ciò che fa sperare in una maggiore e migliore comprensione dei bisogni politici e militari odierni.

La situazione militare sui varî fronti è ancora stazionaria, nonostante qualche scontro in Bucovina e duelli di artiglieria dovunque.

In Piccardia e in Champagne i tedeschi hanno concentrato ingenti forze fra Arras e Douai e fra Saint Quentin e Cambrai per opporsi all'avanzata anglo-francese. Per quanto la lotta si svolga spesso con alterna vicenda, perchè alcune posizioni passano più volte in mano ora dell'uno, ora dell'altro belligerante, gli alleati ascrivono giornalmente sempre nuovi vantaggi, in ispecie strategici.

Dalla Macedonia sono segnalati altri successi delle truppe serbe, francesi e venizeliste nelle regioni di Vetrenik, di Dobropolje e di Ljumerica.

In Rumenia, invece, la situazione continua ad essere invariata tanto sul Sereth, quanto sul canale di San Giorgio.

Nel settore caucasico e mesopotamico i turchi, rafforzati di numero, presentano da qualche giorno una maggiore resistenza. Con l'ausilio delle bande curde, essi tentano una vigorosa offensiva sui varî punti dei settori, ma senza riuscire tuttavia a spostare sensibilmente la situazione in loro favore. Tutti i vantaggi che ottengono o possono ottenere è di fare indietreggiare i russi di qualche chilometro nella regione di Erzingian e sul Diala.

Dalla Palestina mancano da qualche tempo notizie di nuovi fatti d'arme.

Maggiori notizie sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 14. — **Un comunicato del grande stato maggiore** dice: Fronti occidentale e romeno. — Fuoco di fucileria abituale, esplorazioni di pattuglie e attività di aviazione. — Fronte del Caucaso. — A sud di Erzingian, presso il monte Celerkami, dopo un accanito combattimento, una nostra compagnia fu respinta dai curdi. Respingemmo un tentativo dei curdi stessi di avanzare presso Beloumer a sud-est di Erzingian. — In Mesopotamia sotto la pressione di forze superiori turche, nostri elementi ripiegarono sulla riva sinistra del fiume Diala.

Aviazione. — In direzione di Kovel presso Roucka Sitivitcheska la nostra artiglieria ha abbattuto un velivolo tedesco che è caduto nelle posizioni nemiche.

PARIGI, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Ieri, alla fine della giornata, dopo un violento bombardamento diretto sul Chemin des Dames, nella regione a nord-ovest di Braye en Laonnois, i tedeschi attaccarono le nostre posizioni su un largo fronte

verso Les Bovettes e L'Epine de Chevrigny. I nostri tiri di sbarramento e i nostri fuochi di mitragliatrici infransero l'attacco, che non potè avvicinarsi alle nostre linee, salvo su un punto ove un riparto nemico prese piede in un nostro elemento avanzato, a sud-ovest di Filain. Colpi di mano nemici sui nostri posti a nord di Craonne, ad est della quota 108 e a nord-est di Auberive fallirono sotto i nostri fuochi: facemmo prigionieri, tra cui un ufficiale. In Woëvre e in Lorena nostri distaccamenti penetrarono in parecchi punti nelle linee tedesche e ricondussero prigionieri.

PARIGI, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Giornata calma senza azioni di fanteria. La lotta di artiglieria è continuata in vari settori. Si conferma che il nemico subì gravissime perdite negli attacchi pronunziati durante la giornata di ieri.

LONDRA, 15. — Il comunicato del maresciallo Haig in data 15 pomeriggio dice: Le nostre truppe hanno avuto il sopravvento in parecchi piccoli scontri fra avamposti la notte scorsa a sud-est di Epehy. Il nemico ha bombardato di nuovo violentemente, stamane, di buon'ora, le nostre posizioni di Bullecourt e la linea di Hindenburg, operando quindi due contrattacchi. I suoi tentativi sono completamente falliti sulla linea di Hindenburg; quelli su Bullecourt sono stati pure respinti dopo violenta lotta, nella quale i nostri avamposti nella parte sud-ovest del villaggio sono stati costretti a ritirarsi un po' indietro. Un altro contrattacco nemico a sud-est di Loos è stato arrestato dalla nostra artiglieria.

Abbiamo effettuato una incursione con successo la scorsa notte nei dintorni di Ypres ed abbiamo fatto alcuni prigionieri.

LONDRA, 15. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Nuovi particolari relativi ai combattimenti svoltisi stamane a Bullecourt dimostrano che mediante una serie di forti attacchi accuratamente preparati e potentemente sostenuti dal fuoco dell'artiglieria e dei mortai da trincea i tedeschi fecero un tentativo risoluto per cacciarci da Bullecourt e dalla sezione della linea di Hindenburg che occupiamo ad est di Bullecourt.

I tedeschi operarono quattro attacchi. Il primo scatenato alle quattro del mattino sul fianco destro della nostra posizione della linea di Hindenburg raggiunse temporaneamente i ricoveri delle nostre trincee; ma un nostro contrattacco immediato ricacciò completamente i tedeschi i quali lasciarono nelle nostre linee 250 fra morti e feriti. La nostra artiglierieria disperse un attacco simultaneo contro il fianco sinistro della nostra posizione. Più tardi nella mattinata un terzo attacco fu sferrato contro l'angolo a nord-est di Bullecourt e fu respinto con successo dal fuoco delle nostre mitragliatrici, della nostra fucileria e della nostra artiglieria. Un quarto attacco fu lanciato da sud e da sud-ovest; esso riuscì a far ripiegare i nostri posti nella parte ovest del villaggio sopra una distanza di un centinaio di yards. Le perdite dei tedeschi durante questa serie di attacchi falliti sono state gravi.

Oggi sulle due rive della Scarpa il cannoneggiamento tedesco è stato particolarmente violento. Durante combattimenti aerei abbiamo abbattuto ieri due velivoli tedeschi e ne abbiamo costretto un altro ad atterrare sbandato. Due aeroplani britannici mancano.

LE HAVRE, 15. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Durante la notte l'attività dell'artiglieria da ambo le parti è stata grande nella regione di Ramscapelle e di Pervyse. Oggi bombardamento reciproco, specialmente localizzato tra Steenstraete ed Hetsas.

PARIGI, 16. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 14 corr. dice:

Le truppe venizeliste, agendo in collegamento con le truppe francesi nella regione di Ljumnica, si sono impadronite successivamente di due opere a 1000 e 1500 metri a nord di Hadzibari Mah e vi hanno fatto 45 prigionieri. Tutti i contrattacchi nemici diretti contro le opere e contro le posizioni conquistate da noi sullo Srkadi Legen e dai serbi su Dobropolje sono completamente falliti.

BASILEA, 15. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Gruppo del principe ereditario Rupprecht. Fra Ypres e Armentières l'attività dell'artiglieria si mantenne viva. — Sulla Scarpe e presso Monchy attacchi inglesi effettuati dopo breve preparazione di fuoco non poterono svilupparsi sotto il nostro fuoco di distruzione. A sud ed a est di Bullecourt attacchi nemici non riuscirono. — Gruppo del principe ereditario germanico. Su vari punti del fronte dell'Aisne e della Champagne il combattimento di artiglieria ripreso ed a momenti fu violentissimo contro le posizioni del Chemin-des-Dames, ad est di Cormicy e a nord di Prosnes. La fattoria di Sainte Berthe, ad est del forte di Malmaison, fu presa da varie nostre compagnie e mantenute contro tentativi nemici per riprenderla. Così pure i nostri soldati mantennero il 13 maggio sulla collina 108, a nord di Sapigneul, respingendo i francesi, la linea riguadagnata, e ciò contro quattro attacchi. — Presso Ailpes, a nord di Craonelle, e ad ovest della strada Corbeny Berry-au-Bac attacchi parziali francesi non riuscirono. — Ad est della Mose attacchi nemici contro il villaggio di Blancés non riuscirono.

Fronte orientale. — Nessun avvenimento particolare. — Fronte macedone. — A nord di Monastir e nella curva della Cerna il duello di artiglieria divenne nuovamente più intenso.

BASILEA, 15. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data 14 corrente dice:

Fronte della Diala. — Forze russe comprendenti sei reggimenti di cavalleria e tre batterie di artiglieria, che avevano passato la Diala, a nord di Chirvan-Kala senza impegnare combattimento decisivo colle nostre truppe passarono sull'altra riva, ripiegando in direzione sud-est. — I russi attaccano dall'11 corrente le nostre truppe operanti alla frontiera persiana. Malgrado i rinforzi ricevuti dal nemico, la sua offensiva fu fermata. — Nessun avvenimento importante sugli altri fronti.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 15. — L'azione offensiva che è in corso di sviluppo sulla fronte Giulia è stata preceduta da una vasta intensa metodica preparazione di artiglieria e di bombarde. Il fuoco venne aperto all'alba del 12 maggio dalla zona di Plava al Frigido; la foschia mattutina ostacolava l'osservazione e la cadenza del tiro fu piuttosto lenta nelle primissime ore; s'accelerò poi col migliorare delle condizioni di visibilità mentre il bombardamento si propagava sul Carso, estendendosi successivamente al settore di Tolmino. A mezzogiorno su tutta la linea da Tolmino al mare centinaia e centinaia di batterie d'ogni calibro tuonavano insieme.

Tre còmpiti essenziali si prefiggeva questa preparazione: distruggere i reticolati e le altre difese accessorie del nemico e sconvolgere le trincee; paralizzare il funzionamento dei comandi e dei servizi e ogni movimento di truppe nelle linee nemiche mediante tiri di interdizione sugli osservatorî, sui centri di vita, sulla retrovie; ridurre al silenzio le artiglierie nemiche con tiri di smonto e di còntrobatteria.

Alla sera del 12 i risultati ottenuti potevano già dirsi, nel complesso, soddisfacenti; numerosi varchi erano stati aperti nei reticolati nemici e numerosi tratti di trincee erano sconvolti e in parte completamente distrutti: incendi ed esplosioni erano stati segnalati nei depositi di munizioni e nei centri delle retrovie come a Bate, sull'altipiano di Bainsizza, sul rovescio di Santa Caterina a nord-est di Gorizia, in vari punti del Carso e sul rovescio di M. Ghermada (Hermada).

Durante la notte, fu mantenuto un fuoco di interdizione sulle località e le posizioni già battute, contro le quali con maggiore intensità fu ripresa e continuata l'azione di artiglieria nella giornata del 13.

La reazione del nemico era stata assai fiacca nella prima fase del

nostro bombardamento: pareva che esso ne fosse rimasto sorpreso e sopraffatto. Assai più energica fu nella giornata del 13, quando le batterie austriache iniziarono intensi concentramenti di fuoco sulle nostre linee e sulle nostre retrovie: sopra tutto nei momenti nei quali l'allungamento improvviso del nostro tiro faceva temere al nemico che noi dovessimo lanciare all'attacco le fanterie.

La notte sul 14 il tiro d'interdizione fu rinnovato contro le trincee e i centri di vita del nemico.

La mattina del 14 l'azione delle artiglierie assunse caratteri di grande violenza. Il ritmo dei colpi s'accelerò in un tambureggiamento terribile, che fece sparire dietro una cortina di vampe e di fumo le linee austriache. Evidentemente il nemico si preoccupava di un attacco generale delle nostre trincee, delle nostre zone di radunata, concentrando tutte le sue forze d'artiglieria in un grande fuoco di sbarramento, che rovesciò migliaia di proiettili sulle nostre trincee e sui nostri camminamenti, che si allungò a colpire le nostre strade, tentando di arrestarvi ogni movimento di uomini, ogni afflusso di materiali. Grosse granate a gas asfissianti scoppiarono in Gorizia.

Nonostante tale tempesta di fuoco, nei tratti designati, le nostre valorose fanterie, a mezzogiorno del 14, balzarono fuori dalle trincee puntando risolutamente sugli obiettivi loro assegnati. Obiettivi ardui tutti; alcuni di tale difficoltà da essere ritenuti fin qui irraggiungibili o quasi, come le alture di riva sinistra dell'Isonzo, da Plava alla stretta di Salcano.

I loro pendii ripidi ed aspri di roccie affioranti da un sottile strato di terra, qui e là vestiti di basse folte boscaglie e di cespugli, sono già per se stessi, per la loro natura, un grande ostacolo all'avanzata della fanteria.

E un nemico agguerrito le difende valendosi di parecchie linee successive, tutte formidabili, tutte preparate da lungo tempo, tutte provviste di caverne profonde, munite d'ogni mezzo di resistenza e di offesa, sotto il dominio di batterie postate in modo favorevolissimo.

Tuttavia le nostre fanterie progrediscono. Munitissime posizioni sono già state espugnate; prigionieri affluiscono ai campi di concentramento.

I nostri aviatori hanno cooperato efficacemente così alla preparazione come all'azione, compiendo arditi instancabilili voli di ricognizione sulle linee nemiche, controllando i tiri dell'artiglieria nostra, bombardando depositi, baraccamenti e convogli nemici e sostenendo combattimenti con i velivoli avversari.

IL GOVERNO PROVVISORIO RUSSO
e le dimissioni di Goutchkoff

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PIETROGRADO, 15. — Il Governo provvisorio pubblica un proclama nel quale, accennando alle dimissioni del ministro della guerra e della marina Goutchkoff e ai motivi di esse, ricorda che il punto di vista del Governo provvisorio sulla situazione politica attuale fu esposto nel proclama dell'8 corr. diretto alla popolazione in completo accordo con Goutchkoff. In tale proclama il Governo provvisorio dichiarò francamente e nettamente al paese che lo Stato è in pericolo e che per la sua salvezza sono indispensabili l'utilizzazione di tutte le forze vive del paese e la completa fiducia verso il potere. Nello stesso tempo il Governo ha deciso all'unanimità di far tutto il possibile per fare entrare nella sua composizione forze creatrici che non parteciparono ancora al lavoro responsabile del Governo.

Senza attendere la soluzione di questa questione Goutchkoff ritenne possibile uscire personalmente dal Governo provvisorio e declinare la responsabilità verso i destini della Russia.

Il Governo provvisorio, rendendosi perfettamente conto del pericolo che si erge attualmente dinanzi alla Russia dopo lo sconvolgimento da essa subito, non si ritiene, per dovere di coscienza, in diritto di abbandonare il fardello del potere e perciò rimane al suo posto. Il Goveano provvisorio ha fede che la partecipazione dei nuovi rappresentanti della democrazia al lavoro responsabile del Governo ristabilirà l'unità e l'integrità dei poteri nei quali il paese troverà la sua salvezza.

CRONACA ITALIANA

S. E. Orlando a Londra. — L'onorevole ministro, secondo informa l'*Agenzia Stefani*, ha avuto continue conferenze con tutti i ministri tecnici e coi capi dei rispettivi dipartimenti; e per condurre a termine i negoziati in corso sarà forse necessario si trattenga ancora qualche altro giorno. L'altrieri l'on. Orlando ebbe un lungo colloquio col Primo ministro Lloyd George e alla sera fu ospite di Lord Robert Cecil, che gli offrì un pranzo alla Camera dei comuni.

S. E. Canepa a Londra. — Un telegramma *Stefani*, in data del 14, reca: Il commissario generale per i consumi italiano, on. Canepa, accompagnato dal comm. Attolico, capo dell'ufficio italiano di Londra, e dal cav. Canestro, segretario generale del Commissariato generale per i consumi italiano, ha avuto oggi una lunga conferenza coi rappresentanti del Governo inglese e del Comitato internazionale per gli approvvigionamenti, specialmente col Food Controller, Lord Devonport, con Lord Crawford, sir E. Wyldbore Smith, sir Percy Bates e Mr. Field Beale.

Inaugurazione. — A Napoli, ieri, nella Galleria Vittoria, ebbe luogo la solenne inaugurazione della Mostra di belle arti promossa dal Comitato autonomo pei soccorsi urgenti.

Vi intervennero S. E. il ministro Bianchi, le autorità civili e militari, nonchè un numeroso eletto pubblico d'invitati.

Parlarono applauditi il presidente del Comitato conte Filo e S. E. Bianchi, che ebbe parole di elogio per i componenti il Comitato e gli organizzatori dell'Esposizione e per i numerosi artisti presenti.

La posta aerea. — La Direzione superiore delle poste e dei telegrafi comunica che il 20 corr. avrà luogo l'annunziato esperimento di trasporto postale aereo da Torino a Roma.

Avranno corso lettere e cartoline munite di speciale francobollo da L. 0,25, che il pubblico potrà acquistare nei giorni 17, 18 e 19 negli uffici postali della città, esclusi quelli situati nella zona periferica. Il comunicato, dopo aver fissato le norme per l'impostazione, aggiunge che la partenza dell'aeroplano, subordinata alle condizioni atmosferiche, avverrà alle sei del giorno 20 al campo di aviazione della Società di costruzioni aeronautiche ing. O. Pomilio e C. e da fondate previsioni, arriverà a Roma dalle ore 10 alle 10,30. A Roma e provincia le corrispondenze saranno fatte recapitare in via ordinaria ai singoli destinatari.

Pro-industria. — A Venezia, ad iniziativa dei maggiori rappresentanti della industria veneziana, si è di recente costituito un « Sindacato per imprese elettro-metallurgiche navali » col proposito di promuovere a Venezia lo sviluppo della grande industria insieme ed accanto a quella del porto e delle imprese marinare.

L'utile iniziativa, lunge da ogni privata speculazione, ebbe il plauso della cittadinanza e la piena approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Italiani all'estero. — Una grande serata patriottica ha avuto luogo ad Alessandria d'Egitto nel teatro Alhambra, alla presenza del R. console italiano, di tutte le autorità alleate e della colonia italiana e straniera, promossa dalle associazioni italiane riunite. Il prof. Mundula, tenne una applaudita conferenza sullo sforzo italiano, illustrata da una bellissima serie di proiezioni del Comando supremo, che destarono la più viva ammirazione. Fu quindi recitato con molto successo il bozzetto drammatico: *Alma terra natia* del prof. Mundula. A S. E. l'on. Boselli fu inviato un telegramma di omaggio

Munificenza. — A Genova l'avv. Luigi Parodi, per onorare la memoria della madre sua e per contribuire a beneficio delle vit-

time più doloranti della guerra, ha stabilito elargire ventimila lire all'anno per un quinquennio al Comitato ligure pro-mutilati. L'atto generoso e patriottico ha il plauso universale dei buoni.

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato: 15 maggio 1917: Temperatura minima, nelle 24 ore, 15,9 — Temperatura massima, nelle 24 ore, 27,5.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 14 — *Camera dei comuni.* — Lonsdale chiede se l'attenzione del Governo è stata richiamata sopra un'intervistra pubblicata in un giornale di Mosca secondo la quale il console generale d'Italia in quella città avrebbe dichiarato che se la Russia lasciasse indebolire il suo sforzo militare nella guerra, essa si troverebbe per questo fatto minacciata da grave pericolo dal Giappone, il quale, secondo un trattato concluso con gli alleati, avrebbe il diritto di occupare la Siberia fino ai Monti Urali.

Il cancelliere dello Scacchiere Bonar Law risponde affermativamente alla prima parte dell'interrogazione. Quanto alla seconda parte, egli aggiunge: credo che i consoli d'Italia e del Giappone abbiano ambedue smentito la intervista. È superfluo dichiarare che un trattato come quello cui si accenna non è mai stato neppure considerato.

MOSCA, 14. — È stata pubblicata una presunta intervista col console generale d'Italia relativamente ad un eventuale intervento giapponese in Russia. Il console generale italiano smentisce categoricamente la pubblicazione, che non ha alcun fondamento di verità.

PIETROGRADO, 14. — Il Comitato esecutivo del Consiglio dei delegati operai e militari, dopo avere discusso su questioni relative alla situazione interna e al Governo provvisorio, si è dichiarato favorevole, con 41 voti contro 19 e 2 astensioni, alla partecipazione dei rappresentanti dei partiti socialisti al Governo provvisorio.

PIETROGRADO, 15. — Nella notte dal 14 al 15 corrente il Comitato esecutivo del Consiglio dei delegati operai e militari ha stabilite le condizioni per l'ingresso dei rappresentanti dei partiti socialisti nella composizione del Governo provvisorio.

I principî fondamentali del programma che è stato oggetto di deliberazione sono i seguenti: Politica estera attiva, avente di mira apertamente lo scopo di raggiungere al più presto una pace generale, senza annessioni e senza indennità, sulla base del diritto dei popoli e regolare i loro destini. Misure decisive per democratizzare l'esercito come pure per rinforzare la potenza militare al fronte per la difesa della libertà russa. Inoltre una serie di riforme sociali, economiche e finanziarie. Il Comitato ha nominato una Commissione speciale per trattare con il Governo provvisorio.

BERNA, 15. — In presenza dell'attuale difficoltà nelle comunicazioni tra l'Inghilterra e l'Olanda che impedisce alla Legazione svizzera a Londra, accreditata anche presso il Governo olandese, di adempiere alla sua importante missione, il Consiglio federale ha deciso di creare, per la durata della guerra, una Legazione svizzera all'Aja, la cui direzione è affidata a Paul Ritter, attualmente ministro di Svizzera a Washington.

PARIGI, 15. — I giornali hanno da Pietrogrado: Una Delegazione di tutti gli eserciti del Caucaso ha espresso la sua fiducia nel Governo provvisorio. Nekrassof e Kerenski hanno risposto affermando la necessità di terminare l'opera di salvezza già cominciata e di realizzare l'unità all'interno, consolidandola d'accordo con gli alleati. Il Governo fa il necessario per affrettare la fine della guerra, ma questa non può terminare che con una pace degna di una grande Russia.

PARIGI, 15. — Il Consiglio dei ministri, riunito stamane, ha deciso di nominare il generale Pétain generalissimo, ha designato il generale Nivelle pel comando di un gruppo di eserciti ed ha nominato il generale Foch, capo dello stato maggiore generale.

WASHINGTON, 15. — Il Senato ha approvato con 77 voti contro 6 il progetto di legge sullo spionaggio, respingendo con 48 voti contro 34 la proposta di includere nella legge le disposizioni istituenti la censura e il divieto di vendita delle bevande alcooliche.

Il presidente della Commissione dell'agricoltura ha presentato un progetto di legge che accorda al presidente Wilson il potere di nominare un controllore generale degli approvvigionamenti, che vigilerà affinchè i vari dipartimenti federali non si facciano la concorrenza nell'acquisto degli approvvigionamenti.

AMSTERDAM, 15. — L'*Handelsblad* annuncia che la grande fabbrica di aeroplani di Koellnick presso Berlino è rimasta completamente distrutta da un incendio.

MADRID, 15. — La *Gaceta* pubblica un decreto che vieta la esportazione della segala, degli stracci, delle corde, della canapa e dei sandali

STOCCOLMA, 15. — Un comunicato della Commissione socialista olandese-scandinava dice che la Commissione ha ricevuto ieri e ieri l'altro Vandervelde, che domani partirà per Pietrogrado.

Vandervelde ha dichiarato essergli impossibile di partecipare all'assemblea plenaria insieme con coloro che hanno sostenuto e che sostengono la politica imperialista delle potenze centrali.

NEW YORK, 25. — L'ex-ambasciatore degli Stati Uniti a Londra, Choate, è morto improvvisamente.

BOURGES, 15. — Un'esplosione è avvenuta ieri sera in una fabbrica pirotecnica. Vi sono quattro donne uccise e dieci ferite.

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni.* — Bonar Law annuncia che il Primo ministro Lloyd George ha intenzione di comunicare preventivamente ai vari capi-partito irlandesi le proposte che il Governo si propone di effettuare circa la questione irlandese. Il Governo è pronto ad accettare lunedì come giorno di discussione della questione.

Il segretario di Stato per le colonie presenta un progetto di riforma della legge elettorale. Egli spiega che il progetto ha ottenuto l'approvazione dell'intera Commissione per la riforma elettorale. Come già venne annunciato, le grandi linee del progetto sono: il voto alle donne dall'età di trent'anni, il voto ai soldati ed ai marinai, un rimaneggiamento delle circoscrizioni elettorali e la rappresentanza proporzionale. Il Governo farà tutti i suoi sforzi per ottenere l'approvazione delle riforme proposte, ma lascierà tuttavia alla discrezione del Parlamento le questioni del voto alle donne e della rappresentanza proporzionale.

WASHINGTON, 16. — La Conferenza interparlamentare del Senato e della Camera, concretando il compromesso relativo al bill sull'esercito, ha accettato l'articolo che autorizza Wilson ad arruolare una divisione di volontari che l'ex-presidente Roosevelt condurrà in Francia.

NOTIZIE VARIE

Commercio mondiale del cacao. — L'*Annual Trade Review*, pubblicato dalla Camera di commercio inglese, dà i seguenti dati sul commercio del cacao nel 1916. Durante detto anno il mercato non è stato veramente molto attivo non avendo il Governo inglese larugheggiato in permessi di esportazione nei paesi neutri. Tuttavia ingenti quantità di cacao furono importate in Europa.

La Russia ne comperò grandi quantità sul mercato inglese provocando un notevole aumento sul prezzo del prodotto.

Fino all'autunno 1916 il prezzo si manteneva sulle 10 sterline per quintale inglese, solo nel novembre 1916 cominciò notevolmente ad aumentare.

Sull'importazione e l'esportazione degli anni 1915 e 1916 si hanno i seguenti interessanti dati statistici (in tonnellate inglesi):

	Importazione		Consumo		Esportazione	
	1915	1916	1915	1916	1915	1916
Cacao crudo	78.585	82.026	44.056	37.9[illegible]4	25.907	22.8[illegible]3
Cacao lavorato	14.873	11.950	12.565	9.138	2.286	1.865